

Città di Ivrea

Provincia di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07

OGGETTO: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER LA RICEZIONE SUGLI EDIFICI. APPROVAZIONE.

Il giorno Uno del mese di Febbraio dell'anno 2005 - alle ore 18,00- nella sala delle adunanze consiliari, sotto la Presidenza del Consigliere Paolo CARRA - e con la partecipazione del Segretario Generale - LO MAGNO Dr.ssa Francesca e del Vice Segretario Dr. Franco BERTOLINO, si è riunito il Consiglio Comunale come dall'avviso di convocazione recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - al Sindaco, ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) GRIJUELA Fiorenzo | - Sindaco |
| 2) ALBERTO Alessandro | Consigliere |
| 3) AVIGNONE Roberto | “ |
| 4) BARINOTTO Claudio | “ |
| 5) BARONE Sergio | “ |
| 6) CAPPELLETTI Daniela | “ |
| 7) CARRA Paolo | “ |
| 8) CIMALANDO Gianni | “ |
| 9) CUOMO Antonio | “ |
| 10) DEBERNARDI Paolo | “ |
| 11) DELLA PEPA Carlo | “ |
| 12) DEPAOLI Giuseppe | “ |
| 13) GOGLIO Giuseppe | “ |
| 14) MATE' Sergio | “ |
| 15) OBERTO TARENA Paola | “ |
| 16) PESCATORI Maria Laura | “ |
| 17) PIVATO Fernando | “ |
| 18) RAO Mario | “ |
| 19) REMOTTI Francesco | “ |
| 20) RIVETTI Silvia | “ |
| 21) VITTONATTI Giuseppe | “ |

Partecipano alla seduta gli Assessori: ALESSANDRO Giovanni - BENEDINO Andrea
BARBERIS Laura - RAO Salvatore - REDOLFI Alberto - STRATTA Alberto.

Sono assenti, ai momento della trattazione del presente argomento, i Consiglieri
Signori: VITTONATTI Giuseppe - GOGLIO Giuseppe.

PUNTO 7

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Alberto REDOLFI;

PRESO ATTO che con legge n.249 del 31luglio 1997 \checkmark stata istituita l'Autorithy per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo

RILEVATO anche che detta legge prevede che debbano essere emanate dai Comuni apposite norme regolamentari per disciplinare l'installazione di impianti di ricezione per le trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici, al fine di salvaguardarne gli aspeffi paesaggistici;

RITENUTO OPPORTUNO estendere a tutto il territorio comunale la disciplina sull' installazione delle antenne paraboliche, poich, le esigenze di tutela paesaggistica, seppure peculiari dei centri storici, possono ragionevolmente rintracciarsi in ogni parte del territorio comunale.

RITENUTO altresì di individuare entro il regolamento di polizia urbana e rurale la migliore collocazione della normativa in esame.

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro all'art. 42 sono indicati gli affi rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità... tecnica e contabile del presente atto;

UDITE le richieste di chiarimento dei Consiglieri: OBERTO, MATE' e PWATO nonchè, la replica dell'Assessore Redolfi.

Gli interventi saranno allegati al verbale come da refert di registrazione

CON 19 voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento che integralmente si richiamano l'art. 71 bis "installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici" da inserire nelle "disposizioni comuni alla polizia urbana e rurale" del vigente regolamento comunale di polizia urbana e rurale del seguente tenore:

Articolo 71 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolate a parte.
5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) Tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con più di una utenza e con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) In tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unit... abitativa -in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) Particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche in presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) Le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) I convertitori e i relativi supporti ad aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) In tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne- sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio ove esistente;
 - g) Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) Nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio tecnico comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - l) Le paraboliche dovranno essere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm.50;
 - m) Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

- n) Per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal rapporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - o) Per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona di copertura;
 - p) La distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - q) È vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - r) Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) Le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici condominiali dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b) I casi di installazioni esistenti che presenti problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli uffici comunali competenti;
 - c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.
- La violazione delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione da € 100,00 ad € 400,00.
- La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione del presente articolo.